



TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE

SEZIONE FERIALE

ORDINANZA

Nella causa civile iscritta al n. r.g. 9989/2025 - 1 promossa da:

X + x1, x2, x3, x4 , con
l'Avv. FRANCOIS VITTORIO AMEDEO

OPPONENTI

contro

Y , con l'Avv.

OPPOSTA

Il Giudice, dott. Silvia Orani,

sentite le parti, letti gli atti e i documenti, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 10/09/2025 nel subprocedimento in epigrafe, introdotto per la sospensione (in tal modo va reinterpretata l'istanza "di revoca" degli opposenti) della provvisoria esecuzione del DI opposto,

RILEVATO CHE

la disposizione di cui all'art. 649 c.p.c. abilita il giudice a sospendere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo laddove sussistano "gravi motivi", i quali, vista la genericità della formulazione testuale utilizzata dal legislatore, vengono individuati dalla giurisprudenza di merito maggioritaria nella probabile fondatezza dell'opposizione tale da far presumere che l'esecuzione del decreto opposto possa danneggiare in modo grave l'opponente, senza garanzia di risarcimento in caso di accoglimento dell'opposizione¹;

nel caso di specie, non appare allo stato da escludersi la fondatezza dell'opposizione al DI n. del Tribunale di Firenze - emesso per il pagamento di importi in ragione del saldo negativo del conto corrente intestato alla debitrice principale X assistito da

¹ Cfr ex multis Tribunale Perugia sez. II, 02/10/2020, (ud. 02/10/2020, dep. 02/10/2020), Tribunale Savona, 23/07/2019, (ud. 23/07/2019, dep. 23/07/2019), Tribunale Modena sez. I, 22/01/2014, n.1654; Tribunale Velletri sez. II, 05/03/2020, (ud. 05/03/2020, dep. 05/03/2020)



fideiussioni prestate dai soci fondatori, coniugi X1+Xx1 quest'ultima
deceduta lasciando eredi i figli X2 X3 X4 i - dal momento che:

- la copia del contratto di conto corrente agli atti del fascicolo monitorio (doc. 3) è illeggibile quanto alla prima pagina;
- l'opposta non sembra aver ottemperato all'onere della prova a proprio carico, essendo in primo luogo insufficiente la produzione dell'estratto conto autentificato notarile (doc. 8 del fascicolo monitorio), trovando applicazione il principio consolidato per cui è onere della Banca produrre gli estratti conto a partire dall'inizio del rapporto che ha generato il saldo passivo, non potendosi, in difetto, nemmeno nel caso in cui il primo estratto conto presenti un saldo attivo, ritenere adeguatamente provata l'esistenza del credito né la legittimità del saldo finale, né la corretta applicazione di interessi e la quantificazione dei costi a carico del correntista (cfr *ex multis* Cass. n. 37800 del 2022; n. 10293 del 2023; n. 22290 del 2023; n. 11735 del 2024);
- sotto quest'ultimo profilo, la Banca si è limitata a produrre gli estratti conto trimestrali a partire dal 31.3.2008 e sino al 31.3.2019, data quest'ultima della revoca degli affidamenti (doc. 9), e ciò sebbene il conto corrente sia stato aperto dalla Società debitrice principale il 22.4.2004;
- né, infine, alcun valore probatorio può attribuirsi allo schema riepilogativo prodotto sub doc. 11 allegato al ricorso monitorio, di provenienza unilaterale dalla creditrice opposta;

per quanto detto, assorbita la disamina, in questa sede, di ogni ulteriore motivo di opposizione e rimessa alla fase di merito la valutazione del complesso dei mezzi di prova da dedursi con memorie integrative e da cui ricavare giustificazione del saldo², l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione del DI opposto deve essere accolta,

P.Q.M.

SOSPENDE la provvisoria esecuzione del DI n. _____ del Tribunale di Firenze.

Si comunichi.

Firenze, 12 settembre 2025.

Il Giudice
dott. Silvia Orani

² Cfr Cass. 11232/2025 Cass., Sez. I, 19/07/2021, n. 20621, Cass., Sez. I, 2/05/2019, n. 11543, Cass., Sez. I, 27/12/2022, n. 37800, Cass., Sez. I, 4/04/2019, n. 9526.

